

COMUNE DI CELICO Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

Art. 1- Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di chioschi e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.
2. Si definiscono " chiosco " gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.
3. Si definiscono "strutture precarie esterne ai pubblici esercizi", quelle installazioni del tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di **48 ore** per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.
4. Si definiscono altresì chioschi quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Amministrazione comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 2 - Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie di cui all'art. 1, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'installazione delle strutture, annesse al fabbricato principale, non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.
4. La Giunta Municipale e l'Ufficio competente, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento:
 - A) Essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo.
 - B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.
 - C) La dimensione della struttura non può superare la superficie di 100 mq.

Art. 3 - Ubicazione

1. L'installazione delle strutture provvisorie di cui all'art. 1 è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di chioschi e delle strutture precarie annesse ad attività produttive

1. L'occupazione di suolo per i chioschi e delle strutture precarie deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo è immediatamente frontista all'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 75 centimetri dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di metri 1,50 tra ogni installazione.

3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1,50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano il chiosco e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Su elementi e strutture componenti i chioschi non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.

6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

7. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 5 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- i chioschi devono essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura alternativamente in rame, coppi o tegole;
- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
- nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 16;
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

1. Per installare, trasferire ed ampliare il chiosco su area di proprietà comunale, è necessaria la preventiva concessione dell'area.

2. La domanda per la concessione dell'area comunale dovrà essere redatta su apposito modello (ALLEGATO A) e indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico.

3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ottenuto i pareri di competenza del Servizio Polizia Municipale, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Attività Produttive, del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e di altri eventuali uffici, sottoporrà la domanda, completa di tutti gli atti istruttori, all'esame della Giunta Municipale che dovrà esprimersi sulla concessione del suolo pubblico.

4. La Giunta Municipale, nella sua libertà decisionale, potrà eventualmente, nei casi più complessi, rimettere la decisione al Consiglio Comunale.

5. La Deliberazione di Giunta Municipale e/o di Consiglio Comunale, attestante l'accettazione della concessione dell'area pubblica, dovrà essere notificata alla Ditta richiedente ed equivarrà al titolo di disponibilità dell'area.

6. L'atto formale della concessione dell'area verrà predisposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica e la sua decorrenza ne riporterà la medesima data.

7. Copia dell'Autorizzazione Unica dovrà essere trasmessa tempestivamente agli Uffici competenti per l'applicazione delle relative tasse o tariffe.

8. La domanda di cui al precedente punto 2 dovrà essere corredata da:

- progetto i quattro copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero

l'eventuale presenza di fermate del mezzo del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai. Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di PRG in scala 1:5000, di carta tecnica in scala 1:10000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'istallazione proposta, con necessari riferimenti all'edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- relazione scritta in quattro copie;
- rendering;

Art. 7 - Canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'istallazione di strutture temporanee è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone. Sono fatte salve le iniziative dirette o patrocinate dal Comune.

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei chiosco e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzata si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei chiosco, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 9 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati i chioschi

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'istallazione di chiosco e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 10 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'istallazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 11 - Manutenzione dei chioschi

1. I chiosco devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del chiosco addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

Art. 12 - Istallazioni eseguite in parziale difformità

1. L'accertamento da parte della Polizia Municipale, di installazioni eseguite in parziale difformità alla concessione di cui all'art. 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.
3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione di cui al 1° comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico e a titolo sanzionatorio l'acquisizione a favore del patrimonio del Comune di tutte le strutture insediate nell'area concessa.
4. Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune in conformità al vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 13 - Sospensione e revoca delle concessioni

1. Qualora gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9 la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento quando:
 - la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - le attività svolte nel chiosco siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 15 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. Per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi.
3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

All. A

ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI CELICO

OGGETTO: Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per la
l'installazione il trasferimento e l'ampliamento di chiosco

Il sottoscritto nato a
il nazionalità
codice fiscale residente in
Via n., tel.;

(barrare la casella che interessa)

- titolare dell'omonima **impresa individuale**
con sede legale in Via n.
partita IVA/C.F.
- quale legale rappresentante della **Società** con sede
legale in Via n.
partita IVA
- con iscrizione al n. in data del Registro delle Imprese
della CCIAA di (da dichiararsi se posseduta);

CHIEDE

di poter occupare il suolo pubblico ubicato in per una
superficie di m x m....., per complessivi m2,
per:

- Installazione chiosco
 Trasferimento chiosco
 Ampliamento chiosco

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nei vigenti
"Regolamento per l'installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione
permanente di suolo pubblico";

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a sostenere le eventuali spese per sopralluoghi o per ulteriori istruttorie,
accettando di versare eventualmente deposito cauzionale se richiesto dal Comune.

Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76).

Allegati:

Estratto P.r.g.;

Documentazione fotografica del luogo;

Tavola indicante la ubicazione del chiosco (in caso di trasferimento ubicazione attuale e futura);

Progetto di massima;

Celico,

Il dichiarante

.....